

SCHEDA RIEPILOGATIVA

MISURA 2.2 AZIONE C Creazione e sviluppo competitivo di imprese cooperative (Legge 49/85 Marcora)

Sostegno agli investimenti di imprese cooperative tramite finanziamenti agevolati a valere sul fondo rotativo **FONCOOPER** gestito da **UNICREDIT SPA**

BENEFICIARI

Società cooperative, regolarmente costituite, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI di cui al decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005 (Gazz.Uff. n. 238 del 12/10/2005) (*)

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Attuazione di progetti finalizzati a:

- All' aumento della produttività o dell'occupazione o di entrambe mediante l'incremento e/o ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici;
- Alla valorizzazione dei prodotti anche mediante il miglioramento della loro qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato;
- A favorire la razionalizzazione del settore distributivo,
- ripianamento di passività contratte per la realizzazione dei progetti, nel limite del 50% dei progetti stessi;
- Realizzazione o acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi;
- Ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui alla lettera A);
- Ristrutturazione e riconversione degli impianti.

SPESE AMMESSE

Ai fini dell'ammissione a finanziamento è necessario che al momento della presentazione della domanda i lavori non fossero già stati avviati. Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

I costi ammissibili, con riferimento all'art. 17 del Regolamento (UE) 651/2014, consistono:

a) in un investimento in attivi materiali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione; e/o

b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

Per i finanziamenti che si qualificano come aiuti a finalità regionale, investimenti realizzati esclusivamente nei Comuni di Ferrara (limitatamente alle sezioni censuarie indicate nella Decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014), Masi Torello, Ostellato, Comacchio, Piacenza (limitatamente alle sezioni censuarie indicate nella Decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014), Monticelli D'Ongina e Caorso, le spese ammissibili, con riferimento all'articolo 14 del Regolamento (UE) 651/2014, consistono in:

a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità.

Una volta completato, il beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenerlo per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, vengono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'impresa richiedente il finanziamento di Foncooper. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi sono dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione

dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili sono costituiti dalla quota eccedente l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella in una o più delle zone (Comuni interi o sezione censuarie) facenti parte della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Regione Emilia Romagna sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

AGEVOLAZIONI PREVISTE

Finanziamenti a tasso agevolato accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione del progetto e rimborsabili tramite rate semestrali in :

- fino a 8 anni se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di macchinari e/o attrezzature;
- fino a 12 anni negli altri casi

IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento concesso non può superare il limite del 70% dell'ammontare totale delle spese ammissibili e comunque non può essere superiore a 2.000.000,00 di € .

Le imprese dovranno partecipare alla copertura degli investimenti in misura non inferiore al 25% degli investimenti stessi

CUMULABILITA'

Il ricorso al finanziamento Foncooper preclude l'accesso ad altre agevolazioni creditizie e contributive per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti ai finanziamenti già perfezionati ed il contributo di cui all'art. 17 della Legge 27/2/85 n. 49.

GARANZIE

Privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio; nessun'altra garanzia, di qualsiasi natura, deve essere richiesta; Il privilegio può essere costituito

anche su beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della cooperativa.

MISURA DEI TASSI

I tassi di interesse praticati sono i seguenti :

non inferiore al 25% del tasso di riferimento del settore di attività (attualmente i tassi applicati sono pari al 25% o al 50% del tasso di riferimento stesso, a seconda dei casi) e comunque nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto in termini di ESL (equivalente sovvenzione lorda) previsti dalla normativa comunitaria.

(*) -numero dipendenti inferiore a 250 per le Medie Imprese (inferiore a 50 per le Piccole Imprese);

-fatturato annuo non superiore a 50 mil. di Euro (10 mil. per le P.I.) o totale attivo patrimoniale non superiore a 43 mil. di Euro . (10 mil. per le P.I.);

-qualora risultino imprese "associate" (è associata un'impresa che detiene da sola o insieme ad una o più imprese collegate il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa, eccetto i casi previsti al comma 3 dell'art.3 del suddetto D.M.) ai dati dell'impresa richiedente si sommano in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o dei diritti di voto detenuti (in caso di difformità si considera la più elevata), i dati dell'impresa o delle imprese immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente.

-qualora risultino imprese "collegate" (come definite al comma 5 dell'art.3 del suddetto D.M.) i dati da considerare sono quelli desunti dal bilancio consolidato o (in mancanza) si sommano direttamente i dati desunti dal bilancio di tali imprese;

- un'impresa è considerata sempre di "grande dimensione" qualora il 25% o più del suo capitale o dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici (ad eccezione dei casi di cui richiamato comma 3 dell' art.3).